

Regolamento

Condiviso

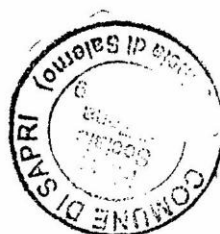
Affido a Famiglie

e/o

Strutture di accoglienza

Ambiti:

- *S1 Scafati,*
- *S2 Baronissi,*
- *S3 Cava dei Tirreni,*
- *S4 Sala Consilina,*
- *S5 Eboli,*
- S7 Castellabate*
- S8 Salerno*
- S9 Sapri*
- S10 Palomonte*
- S6 Capaccio*





L'Affidamento familiare

Premessa

L'affidamento familiare quale possibilità di intervento a sostegno della genitorialità ed a tutela della serena crescita di un bambino, resta, fra quelli possibili, un intervento particolare e delicato. Ne è prova il fatto che a ventitre anni dalla legge 184783 l'applicazione di questo istituto presenta ancora difficoltà e disomogeneità.

L'affido è la sperimentazione di una relazione familiare offerta ad un minore in difficoltà per preservarne il diritto a crescere in maniera equilibrata.

E', al tempo stesso, un intervento di aiuto, di sostegno, di accompagnamento di genitori che mostrano difficoltà e/o carenze nello svolgimento del loro ruolo educativo e nella loro funzione affettiva e relazionale.

L'altro soggetto dell'affido è la famiglia affidataria che va formata, accompagnata sostenuta ma non istituzionalizzata, professionalizzata, snaturata, attraverso la riproposizione dei meccanismi, pur se diluiti, propri della istituzionalizzazione.

L'esperienza dell'affido deve poter offrire ai bambini la possibilità di una relazione con "padri e madri" e non con "pseudo - operatori sociali," all'interno di uno spazio domestico, continuamente violato, invaso, non rispettato come tale perché assimilato ad un servizio "in appalto".

La potenzialità terapeutica della famiglia affidataria sta nella dimensione di normalità e privatezza in cui si realizza la relazione con il bambino; il SAT, quale luogo di confluenza di diverse figure professionali e di differenziate logiche



operative, oltre che luogo di promozione della cultura dell'affido e quindi di sensibilizzazione e di coinvolgimento della comunità, garantirà che tale privatezza non diventi privatizzazione.

L'obiettivo della legge, cioè quello di privilegiare l'interesse prioritario del bambino, deve essere assunto e condiviso come unico obiettivo da tutti gli operatori che entrano attivamente nel percorso dell'affido.

Diversamente si rischia lo sviluppo di atteggiamenti di riserva, di strumentalizzazione per rafforzare, ritardare, vanificare, rivedere azioni ed obiettivi fissati per l'affido, nella logica del «figlio terapia», nell'esclusivo interesse "dell'adulto paziente". O, ancor di più, delle esigenze produttivo-statistiche e/o di autoreferenzialità dei Servizi.

L' "interesse prioritario" del bambino è rappresentato dalla soluzione più appropriata a ridurre la sua sofferenza tra quelle materialmente possibili.

Per questo, la validità delle esperienze di affido non sarà meramente valutabile in rapporto al tipo di esito : rientro in famiglia, adozione, adozione in casi particolari, affido oltre i 2 anni, sine die.

Per sostenere l'affido si ricorrerà alla più ampia possibilità e tipologia di intervento ma l'originalità di ogni singola esperienza va rispettata evitando di ridurre gli affidi a servizi programmati, organizzati e normalizzati .

L'istituto dell'Affido Familiare esalta la relazione che si determina tra tutti i protagonisti quale spazio e strumento di soluzione e di prevenzione del disagio del bambino.

E', pertanto, necessaria una struttura operativa leggera, flessibile, capace di fornire gli interventi necessari, utilizzando funzionalmente le varie opportunità, anche alternativamente.

 Nel rispetto dello spirito della L 184/83, della L 149/01 e del Regolamento Regionale, si considera l'affido come un intervento da differenziare in relazione alle esigenze del minore, per le opzioni possibili ed intercambiabili (famiglie affidatarie, comunità di accoglienza), ma non differenziato rispetto ai contenuti operativi ed al valore riconosciuti all'affido nei punti sopra indicati.

Le problematiche che determinano l'inaffidabilità di un genitore dovranno essere affrontate nell'ambito del servizio territoriale di specifica competenza.

Sarà indispensabile, pertanto, definire un progetto individualizzato in integrazione fra il servizio di specifica competenza ed il SAT.

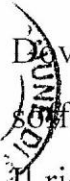
Tali problemi andranno affrontati al di fuori dello spazio relazionale dell'affido che è stato concepito come spazio alternativo e protetto per garantire il bambino.

Si realizzerà una fase di "accompagnamento post-affido" la cui opportunità e durata sarà indicata in un apposito documento fatto sottoscrivere ai genitori.

Nel percorso del post-affido potranno essere previsti incontri tra famiglie affidatarie e famiglie di origine. Tali incontri avranno significato di riscatto, di traguardo raggiunto e, per gli affidi giudiziari, rappresenterà il gratificante riconoscimento della ritrovata responsabilità e funzione genitoriale.

Il contributo che può derivare da un'esperienza di testimonianza positiva è certamente forte e può ulteriormente sostenere il processo di recupero e di ridefinizione del proprio assetto familiare per tutti e due i tipi di nucleo.

Questo nella considerazione che anche la famiglia affidataria attraverserà una fase di riflessione e di riassetto.

 Dovrà considerarsi positiva, si ribadisce, qualunque soluzione che, limitandone la sofferenza, privilegi l'interesse del bambino.

Il rientro in famiglia andrà preparato ed accompagnato dagli operatori che lo avranno seguito.

Si garantirà al bambino, salvo diversa valutazione, di mantenere rapporti con gli affidatari che non devono essere “cancellati” dalla sua esperienza affettiva ed educativa.

D'altra parte, se si lavorerà attenendosi ai contenuti indicati, il genitore/i dovrebbe aver compreso le esigenze del figlio e dovrebbe accogliere tale impostazione senza resistenza.

L'equipe integrata curerà tutto il percorso dell'affido, dalla formalizzazione degli atti necessari, all'accompagnamento, al sostegno, alla vigilanza, alla valutazione delle dinamiche che si svilupperanno, alle modalità d'incontro, alla individuazione degli interventi necessari per la famiglia di origine.

Un intervento di aiuto che si sviluppa attraverso il coinvolgimento di più soggetti istituzionali deve poter fare riferimento a criteri chiaramente indicati, e formalmente assunti.

E' necessario che tutti i soggetti che intervengono attivamente in un percorso di affido accolgano il dettato della legge con una interpretazione non condizionata da modelli di riferimento dogmatici relativamente alla genitorialità ed alla famiglia.

Una lettura, quindi, non “ideologica” ma orientata dall'interesse primario ed unico del bambino.

Nel profondo convincimento che un intervento diretto alla persona, è imprescindibile esplicitare i criteri di lettura condivisibili, non esaurendosi l'intervento nella deresponsabilizzante applicazione delle procedure e che si può

traire forza ed indicazione dalla condivisa, comprensione ed interpretazione delle problematiche, delle esigenze operative, delle esperienze e degli obiettivi, gli Ambiti S1 Scafati, S2 Baronissi, S3 Cava dei Tirreni, S4 Sala Consilina, S5 Eboli, S6 Capaccio, S7 Castellabate, S8 Salerno, S9 Sapri, S10 Palomonte, avendo condiviso l'interpretazione ed il valore dell'affido così come declinato in premessa, hanno concordato le procedure operative integrate richiamate nel seguente Regolamento Affidato.

“Coloro che sono coinvolti nella cura del processo dell'affido devono avere la capacità di sospendere l'azione per darsi il tempo di riflettere attorno all'azione.”

Achille Tagliaferri



Regolamento Affidò

Visto:

la legge 184 del 4 maggio 1983 dispone norme in materia di "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

la legge 285 del 28 agosto 1997 dispone norme in materia di "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

la legge 328 del 08 novembre 2000 dispone norme in materia di "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

la legge 149 del 28 marzo 2001 dispone norme in materia di "Diritto del Minore ad una famiglia" (in modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché del titolo VIII del libro primo del Codice Civile);

il Regolamento n. 6 del 18 dicembre 2006 emanato dal Presidente della Regione Campania recante norme in materia di "Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori";

la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 644 del 30 aprile 2004 dispone norme in materia di "Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare";

la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1164 del 16 settembre 2005 dispone norme in materia di "Linee di indirizzo in materia di abuso e maltrattamento";

la deliberazione n. 2111 del 22 dicembre 2006 dispone norme in materia di "Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le responsabilità familiari contrasto all'istituzionalizzazione dei minori in difficoltà personali e/o socio-familiari. Sostegno affidò temporaneo.".



REGOLAMENTO

Art. 1 L' esigenza dell'affido

L'esigenza dell'Affido può concretizzarsi:

- nel corso del processo di cura di un nucleo familiare come intervento di sostegno, recupero e promozione della relazione familiare;
- come risposta ad una contingenza non gestibile diversamente, o non più gestibile nella relazione con il nucleo familiare in trattamento;
- in emergenza, per situazioni di grave pregiudizio cui è esposto o rischia di essere esposto il minore.

Si procederà comunque, laddove possibile, alla valutazione di una fase iniziale di affido non formalizzato come previsto dalla normativa vigente.

Vi è inoltre la possibilità dell'affidamento etero familiare, predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori, nei cui confronti è stata avviata una procedura di adottabilità non divenuta ancora definitiva. L' affidamento a rischio giuridico va inserito nelle tipologie di affido che rientrano nella competenza del SAT fino alla data d'inizio dell'affidamento preadottivo.

Art. 2 La Presa in Carico

Le procedure operative previste dal presente regolamento prendono avvio quando, nell'ambito di un processo di aiuto ad un nucleo familiare, l'*ipotesi* dell'Affido cominci ad apparire come opportuna e produttiva.

Presso i Piani di Zona richiamati è operativo, un Servizio Affidamento Territoriale-SAT, (gli Ambiti stabiliranno la possibilità di conservare denominazioni diverse se preesistenti rispetto al Regolamento Regionale) al cui interno è attiva una équipe, composta da un coordinatore, da uno psicologo e da un'assistente sociale.

I SSAATT sono deputati a sostenere tutte le procedure di affidamento che si realizzano nei rispettivi territori.

L'équipe del SAT verrà attivata dall'assistente sociale del servizio territoriale che ha in carico il nucleo familiare e che da quel momento ne farà parte integrante.

Tale attivazione potrà avvenire attraverso il proprio Referente per l'Affido se previsto.

Nella consapevolezza del rischio cui sono esposti i bambini che vivono in "una condizione traumatica cronica," come richiamato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre che nell'ottica della presa in carico globale, perché presenti in contesti familiari ad alta conflittualità o perché figli di tossicodipendenti e/o di malati psichiatrici, l'attivazione del processo di affido, può prendere avvio anche dalla segnalazione di un Assistente Sociale di uno dei Servizi Socio -Sanitari dell'ASL.

Art. 3 L'Equipe Integrata

Una volta attivata, l'équipe integrata del SAT, E.I., risulterà, pertanto, così composta: Coordinatore, Psicologo ed Assistente Sociale del SAT, Assistente Sociale territoriale e/o Assistente Sociale di uno dei servizi socio sanitari .

Il Coordinamento sarà curato dal SAT, soggetto istituzionale su cui ricade la titolarità di tutto il percorso affido come indicato dalla delibera della giunta regionale n°644 del 30/4/2004.

L'Equipe Integrata procede alla valutazione, all'analisi psico-sociale, ed alla definizione dei tempi di attuazione.

La conoscenza delle esigenze del minore guiderà l'equipe nell'individuazione della famiglia o della struttura residenziale maggiormente rispondente al profilo dei bisogni rilevati.

Il percorso si snoda secondo le seguenti fasi:

1. coinvolgimento, laddove opportuno, delle figure professionali socio-sanitarie dell'ASL. In base al Protocollo Sanitario Affidato che ogni Ambito curerà di definire con l'ASL di riferimento.
2. elaborazione di una prima valutazione di macroobiettivo, che stabilirà il percorso più adeguato al caso: affidato a famiglia affidataria; affidato a servizio residenziale;
3. individuazione, in caso di affidato a "famiglia", del potenziale nucleo ospitante e relativa convocazione per un primo confronto sul caso.
4. Qualora la famiglia individuata aderisca ad una Associazione accreditata, sarà invitato, relativamente a questo primo confronto sul caso, anche un rappresentante dell'Associazione medesima.

Nel caso di Affidato a "famiglia" particolare cura sarà riservata alla valutazione delle richieste di affidato intra - familiare; ponendo attenzione in particolare ai casi in cui l'inadeguatezza genitoriale dovesse risultare generata, e/o fortemente condizionata dalle dinamiche negative della famiglia di origine. O, qualora, il contesto relazionale e di solidarietà della famiglia risulti essere stato carente o assente nelle fasi che hanno determinato la condizione che porta all'affidato. In tali casi sarà privilegiato l'affidato extra-familiare.

La famiglia individuata, una volta accettato l'affidato, per la piena responsabilità che le riconosce la legge, sia quella nazionale che quella regionale, collaborerà con l'E.I. relativamente ai contenuti, alle modalità, ai tempi.

5. individuazione, in caso di Affidato a "servizio residenziale", della o delle strutture maggiormente adatte alle esigenze del minore, e relativa convocazione dei responsabili per un primo confronto sul caso.



Nel caso di Affidato a “servizio residenziale”, una volta individuata la struttura maggiormente adatta alle esigenze del minore, si predispone il percorso di accoglienza. Tale percorso si snoda attraverso varie fasi successive che risultano essere sequenziali

- a) anamnesi psico/sociale, prestando particolare attenzione alle informazioni circa i rapporti della famiglia e del minore con gli altri soggetti istituzionali (Asl, scuola, territorio) ed alle informazioni sulla situazione socio/economica, sul percorso scolastico, ed allo screening sanitario.

Tali elementi saranno riportati nella scheda sociale che supporterà la richiesta di intervento al SAT.

- b) attività di conoscenza e di prima socializzazione; si curerà il momento dell'incontro, al fine di rendere maggiormente significativa la fase di scoperta reciproca (il minore e la famiglia scoprono la comunità, il gruppo preesistente si presenta ed accoglie); laddove il territorio dovesse esprimere servizi diurni di qualità sostenuta, si privilegeranno momenti di interscambio;
- c) inserimento nella concreta vita comunitaria della struttura residenziale individuata, a meno di valutazione negativa previa individuazione di altra alternativa.

Art. 4 La Formalizzazione dell’Affido a famiglia

In relazione al grado di consapevolezza e di coinvolgimento e del consenso dei genitori o del tutore, l'affido si distingue in consensuale e giudiziario.

Nel caso di affido consensuale, il SAT, definite le scelte opportune, formalizzerà l'affido inviando la richiesta di ratifica al Giudice Tutelare. In essa l'assistente sociale

titolare, indicherà con chiarezza, oltre agli elementi previsti dalla legge (durata, modalità, ...) anche i contenuti essenziali del Progetto Socio – Educativo ed una relazione sociale con i seguenti dati: le caratteristiche della relazione genitore/i – figlio; la qualità dell'accudimento; la consistenza, la modalità ed i contenuti della comunicazione familiare; le abitudini del nucleo familiare e del minore; la presenza di figure affettivamente significative.

Le carenze relazionali non possono essere sottovalutate, taciute, ignorate, perché il mancato riferimento *esplicito* nella valutazione della qualità della relazione, comprometterà la qualità di qualunque intervento e si ripercuoterà molto negativamente sul minore. Inoltre, saranno indicati gli interventi che il Servizio Sociale dell'Ente di riferimento intende realizzare per la promozione ed il sostegno alla famiglia di origine.

Le richieste di ratifica al Giudice Tutelare solleveranno progressivamente il Tribunale per i Minorenni dal carico di situazioni che non richiedono, soprattutto nel rispetto dei bambini, percorso di tribunalizzazione.

Modalità di collaborazione con il Tribunale per i Minorenni

Analogamente alle procedure per l'adozione, il Tribunale per i Minorenni, per tutto quanto attiene agli affidi, nelle forme precedentemente richiamate, farà riferimento direttamente al Servizio Affidi Territoriale.

Il Tribunale considererà per l'affido coppie che non abbiano presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione, se non per l'adozione a rischio giuridico. Sarà pertanto modificato in questo senso il questionario che viene sottoposto alle coppie al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione.



Il Tribunale per i Minorenni richiederà e favorirà il coinvolgimento dell'Equipe del SAT, nella fase dell'abbinamento per gli affidi giudiziari, rispetto all'utilizzo dell'anagrafe delle famiglie affidatarie come mero elenco di nomi ed indirizzi.

Relativamente all'aggiornamento dei casi di affido, ferma restando la responsabilità soggettiva ed istituzionale dell'Assistente sociale titolare del caso, Il Tribunale per i Minorenni accoglierà l'interscambiabilità degli operatori che fanno parte dell'E.I.

Il Tribunale per i Minorenni fisserà un calendario d'incontri con i singoli Ambiti per la valutazione degli affidi in corso, sia familiari che a struttura.

Tali verifiche, da realizzarsi nella fase di transazione propedeutica all'avvio del SAT, consentirà anche una valutazione dell'impegno economico e la possibilità per gli Uffici di Piano di ricalibrare la programmazione della spesa relativo al contributo per gli affidi.

Art. 5 La Formalizzazione dell'Affido a Servizio Residenziale

Una volta effettuato l'inserimento del minore nella vita comunitaria, dopo un periodo iniziale di osservazione (circa 30 giorni), il responsabile della struttura, in stretto collegamento con l'EI, elabora il Progetto Educativo Individualizzato, definendo gli obiettivi a lungo, a medio, ed a breve termine; e le principali modalità di intervento necessarie per sostenere lo sviluppo armonico del minore, allo scopo di offrire esperienze tese all'autoeducazione ed all'autoderminazione, ciò per fare dell'esperienza della vita comunitaria occasione di acquisizione di strumenti da poter utilizzare "poi", nel proprio contesto di vita.

Accanto al PEI si elabora, d'intesa con i principali attori del processo educativo (famiglia, comune, scuola, territorio), un Contratto Educativo, nel quale si indicano



gli impegni di ciascuno, in relazione al miglioramento delle condizioni dell'intero sistema relazionale nel quale il minore è inserito, allo scopo di sostenere lo sviluppo armonico della sua personalità.

Art. 6 La formazione

In riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale i singoli Ambiti definiranno i tempi e le modalità di realizzazione dei percorsi formativi diretti alle famiglie ed anche agli operatori dei servizi.

Art. 7 Anagrafe delle Famiglie Affidatarie

In aderenza a quanto previsto dal Regolamento Regionale la definizione e la gestione dell'anagrafe delle famiglie affidatarie saranno definite nel rispetto e nella considerazione che va garantita alla famiglia affidataria ed all'esperienza di affido dei bambini.

Per quanto concerne l'organizzazione e l'utilizzo dei dati contenuti della banca dati dovranno rispondere ai criteri definiti dalla normativa sulla privacy e da quelli richiamati in premessa.

Art. 9 Sostegno economico

Gli ambiti definiranno l'importo relativo al contributo economico che va riconosciuto ad ogni bambino in affidamento come previsto dalla normativa vigente.

In relazione, naturalmente, alle rispettive disponibilità.

Per l'affidamento a rischio giuridico, il contributo va corrisposto fino alla data di inizio dell'affidamento preadottivo.

I SSAATT saranno attivati a partire dal mese successivo alla data di approvazione del presente Regolamento da parte dei rispettivi Coordinamenti.

Coordinatore Ufficio di Piano

D.ssa Giuseppa Vairo

Tribunale dei Minorenni di Salerno

Dr. Paolo Giannino

